

1
Prot. N°= 3784/10 del 5/9/2015



TRIBUNALE di SIRACUSA

PRESIDENZA

Oggetto: protocollo per la sospensione del procedimento e la messa alla prova.

Ai magistrati togati ed onorari del settore penale

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa

Alla Camera Penale di Siracusa

Ai direttori amministrativi dott.ssa Campisi e dott.ssa Perricone

All'UEPE

Per opportuna conoscenza si trasmette copia del protocollo in oggetto sottoscritto in data odierna da questo Tribunale, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa e dalla Camera Penale di Siracusa.

Siracusa, 4 settembre 2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Antonio Maiorana

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Maiorana'.



PROTOCOLLO PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E LA MESSA ALLA PROVA CONCORDATE TRA IL TRIBUNALE DI SIRACUSA, IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIRACUSA E LA CAMERA PENALE DI SIRACUSA.

A seguito dell'incontro sollecitato dall'Avv. Giuseppe Brandino, Presidente della Camera Penale di Siracusa, improvvisamente deceduto dopo l'avvio dei contatti con l'autorità giudiziaria, cui hanno partecipato la dott.ssa Giuseppina Storaci, giudice della sezione penale delegata dal Presidente del Tribunale, la dott.ssa Carmen Scapellato, giudice della sezione penale, il dott. Andrea Migneco, giudice per le indagini preliminari, gli avvocati Angela Giunta e Giorgio D'Angelo in rappresentanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, nonché gli avvocati Federica Cassia e Luca Partescano in rappresentanza della Camera Penale di Siracusa, sono state definite in tema di sospensione del procedimento e messa alla prova, a seguito dell'entrata in vigore della Legge del 28.04.2014 n.67, le linee guida di seguito riportate che, pur non condizionando il potere di interpretazione delle norme da parte del giudice, né quello di valutazione dei presupposti per l'applicazione dell'istituto, sono finalizzate ad agevolare l'adozione da parte dei giudici dei provvedimenti di messa alla prova:

1) Presentazione dell'istanza all'UEPE per il programma di trattamento.

L'indagato/imputato personalmente o il difensore munito di procura speciale formula all'UEPE territorialmente competente (quello del domicilio dell'indagato/imputato) la richiesta di elaborazione di un programma di trattamento.

La richiesta viene compilata utilizzando il modello predisposto dall'UEPE.

L'istanza all'UEPE (se redatta e proveniente dallo studio del difensore deve contenere l'indicazione dei recapiti e della PEC), indica:

- 1) Riferimenti abitativi.
- 2) Ogni informazione utile riguardo l'attività lavorativa, gli impegni di studio o altro.
- 3) L'indicazione della struttura nella quale l'interessato intenda svolgere il lavoro di pubblica utilità(non necessariamente convenzionata con il Tribunale).
- 4) Ove possibile, documentazione attestante l'avvenuto totale o parziale risarcimento o riparazione del danno.

- 5) Documentazione del Servizio Sanitario specialistico attestante la presa in carico ed il programma terapeutico (solo nei casi in cui il soggetto stia già svolgendo un programma terapeutico).
- 6) L'indicazione dell'Autorità Giudiziaria procedente, del numero del procedimento e della data della fissazione dell'udienza (ove già notificato il DCG).

Devono essere allegati:

- 1) Certificato stato di famiglia del richiedente.
- 2) Documentazione inerente l'attività lavorativa o di studio.
- 3) Ove possibile, l'attestazione di disponibilità dell'ente presso il quale l'interessato intende svolgere i lavori di pubblica utilità.
- 4) Nomina e procura speciale del difensore se l'istanza è presentata dal difensore.
- 5) Gli atti rilevanti del procedimento penale o quanto meno gli atti da cui risulti l'imputazione (decreto di citazione a giudizio, decreto penale di condanna).

Istanza ed allegati potranno essere trasmessi all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna competente tramite PEC, entro un termine congruo prima della data di fissazione della prima udienza.

Laddove non vi sia il tempo necessario per raccogliere tutta la documentazione necessaria da allegare alla richiesta (ad es. nel caso di giudizi direttissimi, opposizione decreto penale di condanna), deve essere inoltrata all'UEPE la sola istanza (compilata nel modello rilasciato dall'UEPE), che verrà considerata quale "presa in carico" per la redazione del programma di trattamento (vedi art. 464 bis comma 4 c.p.p.); l'UEPE rilascerà, in ogni caso, un'attestazione da depositare all'Autorità Giudiziaria; la richiesta corredata con gli allegati verrà formalizzata appena possibile.

L'UEPE rilascia (anche mediante trasmissione fax o PEC), quanto prima, attestazione dell'avvenuta presentazione della richiesta da depositare all'autorità giudiziaria procedente.

Ricevuta la richiesta l'Ufficio UEPE darà incarico di "prendere in carica" la singola posizione ad un funzionario di servizio sociale, il quale prenderà contatti con il difensore, se del caso, chiedendo le necessarie ulteriori informazioni.

Nel caso in cui l'imputato decidesse prima dell'udienza (o con l'opposizione al decreto penale di condanna) di accedere ad un rito alternativo, il difensore dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio UEPE.

La Cancelleria del Tribunale dovrà, inoltre, comunicare all'Ufficio UEPE i successivi rinvii dell'udienza e gli adempimenti disposti dal Giudice della prima udienza.

2) Richiesta di sospensione con messa alla prova e valutazione dell'ammissibilità dell'istanza da parte del giudice procedente

L'imputato o il difensore munito di procura speciale formula davanti al giudice procedente la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova (o se possibile prima dell'udienza, con deposito in cancelleria), per consentire al giudice di esaminare l'istanza e la documentazione allegata. Con la richiesta deve essere depositata copia della domanda del programma di trattamento con i relativi allegati, già inviata (via mail, PEC, fax o depositata personalmente) all'UEPE e copia dell'attestazione di ricezione da parte di quest'ultimo ufficio.

Nel giudizio direttissimo, in caso di richiesta di termine a difesa, l'imputato o il difensore munito di procura speciale potranno avanzare all'UEPE la domanda del programma di trattamento e richiedere al giudice la sospensione del processo con messa alla prova prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.

Il giudice effettua una verifica preliminare sull'ammissibilità della richiesta, accertando che non ricorrano le condizioni per una pronuncia ex art.129 c.p.p. e sussistano i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 168 bis c.p. (deve trattarsi di procedimento per reati puniti con pena edittale pecuniaria o detentiva non superiore nel massimo a quattro anni; l'imputato deve avere espresso il suo consenso; l'imputato non deve essere stato già ammesso alla messa alla prova; non deve ricorrere uno dei casi ostativi di cui agli articoli 102, 103, 104, 105, e 108 c.p.); ancora, valuterà l'ammissibilità della messa alla prova anche con riferimento alla rimessione in termini quando il processo abbia già superato, prima dell'entrata in vigore della norma, le fasi indicate dal comma 2 dell'art. 464 bis c.p.p., anche previa riqualificazione del fatto.

Nel caso di dichiarazione di ammissibilità, il Giudice rinverrà il processo di un periodo congruo (tre-quattro mesi), previa sospensione dei termini di prescrizione del reato in imputazione, per consentire la predisposizione del programma da parte dell'UEPE.

Il provvedimento del Giudice sull'ammissibilità della richiesta e l'indicazione della data dell'udienza di rinvio dovranno essere comunicati all'UEPE dalla cancelleria del tribunale preferibilmente via PEC.

NEL PROCEDIMENTO PER DECRETO:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è presentata con l'atto di opposizione al decreto penale di condanna. Ad essa è allegata la richiesta di elaborazione del programma con attestazione di ricevimento dell'UEPE. Successivamente, appena possibile, saranno inviati all'UEPE anche gli allegati di cui al punto 1. Il Giudice per le Indagini Preliminari provvederà a fissare udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza (di cui al punto 2).

NEL CORSO DELLE INDAGINI PRELIMINARI:

L'istanza di sospensione con messa alla prova è depositata presso la segreteria della Procura della Repubblica. Il Pubblico Ministero presta il consenso con parere sinteticamente motivato e provvede alla formulazione dell'imputazione. Il fascicolo viene trasmesso al Giudice per le indagini Preliminari che fissa l'udienza per la verifica dell'ammissibilità dell'istanza (di cui al punto 2). In caso di dissenso, il Pubblico Ministero deve enunciarne le ragioni. In ogni caso, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento ed il Giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede ai sensi dell'art. 464 quater c.p.p.

3) Elaborazione del programma da parte dell'UEPE

Esaminata la domanda e la documentazione, l'UEPE redigerà il programma di trattamento che trasmetterà all'Autorità Giudiziaria e al difensore nel termine fissato dal giudice, necessariamente anteriore all'udienza prevista per eventuale messa alla prova dell'imputato.

4) Udienza di sospensione del procedimento e di messa alla prova

Alla successiva udienza, il Giudice, valutato il programma di trattamento anche all'esito di eventuali integrazioni, disporrà la sospensione del processo con messa alla prova indicando:

- a) il periodo complessivo di durata di messa alla prova;
- b) la durata del periodo di svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
- c) le eventuali prescrizioni;
- d) un termine entro cui adempiere agli obblighi relativi alle condotte riparatorie o risarcitorie imposte; ove ciò sia possibile in quanto sia stata individuata la persona offesa e l'entità del danno sia determinabile, il giudice potrà stabilire le modalità del pagamento e l'eventuale rateizzazione tenuto conto delle condizioni economiche dell'imputato. Nella determinazione della rateizzazione potrà tenere conto delle fasce temporali indicate nella durata della messa alla prova;
- e) un centro di mediazione abilitato a favorire il contatto diretto tra l'imputato/indagato e la persona offesa.

Il giudice, nell'indicare il periodo di sospensione del procedimento per la messa alla prova, applica la tabella allegata alle presenti linee-guida. La detta durata è in ogni caso determinata avuto riguardo alla specificità del caso singolo soprattutto per quei reati che prevedono una sensibile divaricazione tra minimo e massimo edittale.

Il processo verrà poi rinviato ad altra udienza in considerazione del periodo di tempo necessario allo svolgimento della messa alla prova.

Con l'ordinanza di messa alla prova il giudice stabilirà un termine di 15 giorni dall'udienza entro la quale l'imputato dovrà sottoscrivere il verbale di sottoposizione al programma e alle eventuali prescrizioni stabilite dal giudice.


L'UEPE, al termine del periodo di messa alla prova e comunque prima dell'udienza di verifica, trasmetterà al giudice la relazione finale relativa all'andamento della messa alla prova.

5) Udienza di verifica

All'udienza di verifica, il Giudice, in caso di esito positivo, dichiarerà estinto il reato.

Siracusa, 4-09-2015

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE



IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE




TABELLA ALLEGATA AL PROTOCOLLO PER LA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E MESSA ALLA PROVA

In essa, al fine di uniformare le indicazioni relative alla durata della messa alla prova, si sono suddivisi i reati per fasce facendo riferimento alla pena edittale massima prevista per i reati per i quali l'istituto è applicabile. Il massimo della durata della messa alla prova è stato individuato in 18 mesi a fronte di una previsione di legge di 24 per mantenere la possibilità di proroga da parte del giudice ove necessario, così come previsto.

FASCIA A) Contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda	Messa alla prova sino a 1 mese
FASCIA B) Contravvenzioni punite con pena alternativa o congiunta Delitti puniti con la sola pena della multa	Messa alla prova da 1 a 4 mesi
FASCIA C) Delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a 2 anni	Messa alla prova da 2 a 6 mesi
FASCIA D) Delitti puniti con la pena della reclusione da 2 a 3 anni	Messa alla prova da 6 a 8 mesi
FASCIA E) Delitti puniti con la pena della reclusione da 3 a 4 anni	Messa alla prova da 8 a 12 mesi
FASCIA F) Delitti puniti con la pena della reclusione superiore a quattro anni (talune ipotesi di cui all'art. 550 comma 2 c.p.p.)	Messa alla prova da 12 a 18 mesi